

matici, auspicare cambiamenti o proporre alcuni correttivi al sistema vigente. Tutto ciò è ovviamente presente nei singoli interventi degli Autori, che sarebbe oltremodo ingeneroso voler ridurre *ad unum*. Non si tratta tuttavia di «critiche fredde e distaccate ad un determinato sistema giuridico, ma come il modesto tentativo di contribuire, dalla prospettiva e con i metodi propri della scienza canonica, ad edificare la Chiesa in modo che essa si instauri ed appaia davanti al mondo come *speculum iustitiae*» (Introduzione, xviii). Da questo punto di vista, a titolo di esempio, emergono: la necessità di raggiungere una vera giustizia al di là del mero legalismo formale, predisponendo un giudizio che non si limiti al controllo della legalità degli atti amministrativi, ma sia capace di dirimere anche il contenzioso sui diritti (Baura); il ruolo della giurisprudenza nelle cause contenzioso-amministrative e la necessità di farla conoscere mediante opportuna pubblicazione (Baura); valorizzare l'arricchente e reciproco rapporto che sussiste tra la prassi e la giurisprudenza (Canosa); riconsiderare la riforma dei tribunali amministrativi locali, rimasta incompiuta, individuando i modo concreti per attuarla superando tuttavia i progetti contenuti negli schemi preparatori del Codice rimasti da allora "congelati" (Zuanazzi); assicurare la terzietà del giudice amministrativo (Llobell); la necessità di approfondire il rapporto tra illegittimità dichiarata e validità di un atto e quello tra giurisdizione e amministrazione, ossia tra il giudizio di conformità alla legge e il giudizio di opportunità di un atto (Montini).

Concludono il volume (pp. 419-503) una serie di interessanti comunicazioni, tra le quali va sicuramente evidenziata quella di S. Aumenta, Ufficiale della Se-

greteria di Stato, dal titolo «Ignoranza ed impossibilità ad agire in relazione al computo dei termini perentori». Nel suo intervento, l'Autore, partendo dal ben noto problema della (eccessiva) ristrettezza dei termini perentori entro i quali si devono presentare i ricorsi, posto in relazione ai diritti (fondamentali) che si intendono tutelare – problema reso ancora più acuto dall'unicità dell'organo competente a giudicare e dalla scarsa cognizione delle "regole del gioco" da parte degli interessati –, svolge utili considerazioni che, nella prassi, possono aiutare a giudicare con maggior senso di giustizia ed equità eventuali proposizioni di ricorsi intempestive a causa dell'ignoranza o dell'impossibilità di agire da parte del ricorrente.

ALBERTO PERLASCA

MANLIO BELLOMO, ORAZIO CONDORELLI (eds.), *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law. Catania, 30 July-6 August 2000*, MIC Series C: Subsidia 12; Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 2006, pp. 804.

OGNI pubblicazione della serie dei *Proceedings* dei Congressi organizzati dallo 'Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon Law' deve salutarsi con gratitudine. Questa serie di Congressi, come volle Kuttner il suo ispiratore, è il punto di incontro fra tutti i cultori del diritto canonico medioevale ed i loro atti costituiscono quindi il miglior modo di conoscere i progressi avvenuti in questa scienza. Essi rimangono come il frutto permanente delle intensissime giornate vissute a Catania sette anni fa. Ci troviamo quindi davanti a un volume imprescindibile per chi voglia conoscere lo

*status quaestionis* della ricerca storico-canonica.

Chi, comunque, si addentra nell'affascinante lettura di questi atti deve essere consapevole che hanno però due *limiti* chiari. Il primo è quello *cronologico*: gli atti appunto riflettono lo stato della ricerca di... sette anni fa! Nel frattempo, è stato celebrato un altro Congresso Internazionale (a Washington, nel 2004) e si è andati avanti in molte questioni ed argomenti. Alcune delle relazioni pubblicate sugli atti hanno tentato di venir incontro a questa difficoltà cronologica aggiornando le note in calce, ma è chiaro che non risulta una soluzione del tutto soddisfacente.

Il secondo dei limiti, sarebbe quello della *parzialità*: dei 107 interventi che comparivano sul programma del congresso di Catania, soltanto 51 sono stati pubblicati sugli atti. Il criterio di selezione, non reso esplicito dai curatori, sembra sia stato la libera volontà dei diversi autori per includere i loro contributi nel presente volume. Il risultato è che, oltre al limite generico della parzialità, gli atti risentono più specificamente l'assenza di interventi che sarebbero stati indispensabili per capire la portata dei dibattiti.

Parziale o meno, gli atti comunque hanno un volume tanto grande da rendere impossibile una recensione che abbia come scopo un riassunto di ogni contributo. Farò quindi una presentazione delle cinque parti in cui i curatori hanno diviso il volume, facendo cenno speciale agli argomenti più propri dell'*Institute of Medieval Canon Law*.

La *prima parte* è stata intitolata dai curatori *Storia e storici del diritto canonico*, e raccoglie quattro delle relazioni più programmatiche che si svolsero al Congresso. Per prima, quella dell'oggi Car-

dinale Peter Erdö, sul valore della storia del diritto canonico, principalmente per la vita della Chiesa. Nella sua relazione, Erdö mise in evidenza come gli studi specializzati sulle fonti canoniche hanno un grande valore per questioni così attuali come l'ecumenismo. Da parte sua, Peter Landau, Presidente dell'*Institute*, dedicò il suo intervento al contributo di Kuttner ai lavori della codificazione canonica del 1983, mentre Luciano Muselli affrontò i rapporti fra il modo di studiare la storia del diritto canonico e le grandi correnti storiografiche e ideologiche.

All'interno di questa prima parte viene pubblicata anche la relazione di Ken Pennington. In essa propose di allungare il campo della ricerca storico-canonica-medioevale fino agli albori del Concilio di Trento. Considera appunto il Pennington che l'accurato studio delle fonti smentisce l'idea di un diritto tardo-medioevale non originale e quindi senza interesse. L'opportunità di allungare così la ricerca si è concretizzata nel progetto della *History of Medieval Canon Law* che lui e W. Hartmann stanno curando, e che arriverà fino al secolo XVI.

La *seconda parte*, intitolata *Manoscritti, collezioni, trasmissioni di testi*, raccoglie nove interventi. Bisogna tener conto che è in questa parte dove i curatori hanno incluso la maggioranza degli studi di storia delle fonti, e quindi, quelli più *originali* di questi congressi, al meno secondo l'intenzione del suo fondatore Kuttner.

Due relazioni – quella di Aimone e quella di Loschiavo – si riferiscono a testi dell'antichità. Aimone fa un completo studio sulle falsificazioni Simmachiane e Loschiavo tratta sull'uso medioevale d'una opera tardo-antica: la *Lex Dei*. Da parte loro, Waltraud Kozur e Karin Miethaner-Ven parlarono sulla *Summa*

del *Magister Honorius*, la cui edizione critica è stata pubblicata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana nel 2004. Di grande interesse sono anche le relazioni di Enzo Mecacci e di Manlio Bellomo.

Le restanti quattro relazioni trattano sull'argomento più discusso negli ultimi decenni nella storia del diritto canonico medioevale: la composizione del *Decretum Gratiani*. Non è questa la sede per presentare nemmeno sommariamente le scoperte che hanno motivato il dibattito. Basta segnalare che tre delle quattro relazioni – quelle di Paxton, De León e Viejo-Ximénez – sembrano dare ragione alla quarta, quella presentata da Carlos Larrainzar (che difende una composizione del Decreto per tappe) al meno in due aspetti principali: l'antichità del codice di Sankt Gallen (Sg) e un *modus operandi* dell'autore simile nelle diversi fasi (e quindi nell'unicità dell'autore). L'assenza in questa sezione della relazione del sostenitore dell'altra grande teoria sulla composizione del *Decretum* – Anders Winroth – è forse la più evidente negli atti.

Nella *terza parte*, su *I canonisti e le loro opere*, si includono dieci relazioni. Di esse, quella di Enrico Spagnesi, sulla biografia di Graziano e i suoi rapporti con Irnerio risulta particolarmente interessante alla luce dei nuovi dati sulla biografia de Irnerio per la comprensione delle origini del rinnovamento del XII secolo. Gli altri canonisti studiati (al meno parzialmente) sono stati Uguccio di Pisa (Gaetano Catalano), *Paulus Hungarus* (Gergely Gallai), *Albertus Gandinus* (Lotte Kéry), Luca di Ridolfuccio (Pier Luigi Falaschi), il Panormitano (Mario Tedeschi e Mario Ascheri), Felino San dei (Maria Gigliola Di Renzo), Poggio (Bernhard Schimmelpfennig) e Lucio Ferraris (Alberto Lupano).

La *quarta parte* si dedica alle *dottrine giuridiche*, e vi sono pubblicati nove interventi, che trattano di diversi istituti del diritto canonico: dalla legittimazione del figli naturali (Anne Lefebvre-Teilard) alla distinzione fra *dies naturalis* e *dies artificialis* (Emma Montanos Ferrín), fino alle *reservationes* (Ennio Cortese) o alla scomunica (Giuseppina Nicolosi Grassi). Tre relazioni studiano aspetti più di fondo sulla natura del diritto e la sua fondazione: quella di Balbi sulla *causa legis* in Graziano, quella di Bettetini sulla *res iudicata* e la *veritas*, e quella di Cario-la sulla razionalità e ragionevolezza della legge. Infine, Randall Lesaffer studia l'influsso del diritto canonico medioevale nella moderna teoria sui contratti e Thomas Morrissey sulla concezione del diritto canonico che aveva Zabarella.

Infine, la *quinta parte* si dedica alle *norme, istituti, processi*, e contiene 19 relazioni. Sono quelle di R. Barcellona e S. Pricocco, J. E. Bepoix, A. Fiori, S. A. Szuromi, K. G. Cushing, M. Schmoekel, G. Denzler, R. Murauder, Z. J. Kostzolnyik, H. Müller, S. Peralba, F. Theisen, L. Ikins Stern, I. Jiménez-Aybar, O. Condorelli, A. Santangelo, N. Brieskorn, A. Longhitano e G. Zito. Vorrei soltanto sottolineare le due riferite alla Collezione di Anselmo di Lucca, cioè quelle di Szabolc Anzelm Szuromi e di Kathleen Cushing. Sulla *Redaktionsgeschichte* e la portata della collezione non sono d'accordo i due autori e sono un esempio evidente sia dell'interesse di conoscere le fonti per smentire grande teorie preconcepite (Cushing) sia di quanto manca ancora da fare per conoscere bene la tradizione canonica.

Il rapido percorso per gli atti mostra quale sia la ricchezza odierna degli studi sulla storia del diritto canonico medioevale. E non soltanto per la quantità di

autori, molti di essi giovani, ma soprattutto per la diversità di approcci e le conseguenze che per la nostra comprensione della legge ecclesiastica hanno i loro contributi.

Non resta per ciò altro che ringraziare i curatori – i professori Bellomo e Condorelli – per il lavoro fatto per rendere questo volume a disposizione dei lettori. Il ritardo che accennavamo all’inizio perde importanza quando si considerano questi *Proceedings* all’interno di una lunga serie chiamata a continuare – così ci auguriamo – ancora per molti anni.

NICOLÁS ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

ANA MARTA GONZÁLEZ, *Claves de ley natural*, Ediciones Rialp, Collana “Cuestiones fundamentales”, Madrid 2006, p. 166.

IL libro, della professoressa González, docente presso la Facoltà di Filosofia della Università di Navarra di Pamplona, è un interessante contributo per la comprensione della dottrina di S. Tommaso d’Aquino sulla legge naturale.

Il testo, che nonostante l’impegno argomento riesce ad essere schematico e di facile comprensione, può essere diviso in due parti fondamentali. Nella prima parte si affronta l’argomento che dà il titolo all’opera, cioè la dottrina tomistica sulla legge naturale, mentre nella seconda si affrontano alcune questioni pratiche che trovano le loro radici nella legge naturale.

Nel primo capitolo si fa una comparazione fra il pensiero aristotelico e quello kantiano, stabilendo tra i due autori una relazione in ordine alla verità pratica, dipendente e conseguente al medesimo tempo dai principi metafisici, rilevando come per entrambi gli autori la razio-

nalità dell’azione si origina nell’uomo stesso.

Il secondo capitolo rappresenta la parte di maggiore interesse per il giurista, e per il canonista in modo particolare. Vengono affrontati alcuni dei principali argomenti tomistici riguardanti la legge: il valore etico della politica (la vita dell’uomo nella società) e della teologia (il rapporto dell’uomo con Dio); il rapporto intercorrente fra legge umana e legge divina per cui vi è la necessità per la legge umana di dare una forma positiva alla legge naturale; il triplice ordine morale (che regola la vita dell’uomo) intercorrente fra la regola della ragione umana (che segue la legge morale naturale), quella della legge divina e quella della legge umana (volta a regolare i rapporti dell’uomo in quanto animale sociale); il rapporto strettissimo intercorrente fra legge naturale e ragione umana; quello altrettanto importante che deve legare le leggi positive alla legge naturale. Da ultimo il tema, di assoluta importanza per il giurista, del rapporto intercorrente fra legge e virtù e la necessità, affinché una legge (anche positiva) possa esprimere la sua principale virtù che è la giustizia, di conformarsi alla legge divina.

Tali tematiche filosofiche, sono da sempre al centro del dibattito canonistico, su questioni fondamentali, quali il rapporto dell’ordinamento canonico col diritto naturale o il concetto stesso di diritto canonico; una sintesi filosofica, quale quella svolta nel presente volume della professoressa Gonzalez, può costituire un’ottima base per una più approfondita comprensione delle questioni giuridiche che trovano la loro origine nella trattazione dell’aquinate.

Nel terzo capitolo viene trattato il tema relativo ai rapporti intercorrenti tra la legge naturale e la ragione pratica, in-